

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3546 del 26/06/2026
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo V. Sito ex Metalcrom, Via degli Olmi n. 79, San Giovanni in Marignano (RN). Parziale bonifica dei suoli. Certificazione ai sensi dell'Art. 248, comma 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3720 del 26/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventisei GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo V. Sito ex Metalcrom, Via degli Olmi n. 79, San Giovanni in Marignano (RN). Parziale bonifica dei suoli. Certificazione ai sensi dell'Art. 248, comma 2.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge 7 Aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. Emilia-Romagna 30 Luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, ed in particolare l'Art. 16 della L.R. n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative per i procedimenti di bonifica sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.151/2025;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.2218 del 21.12.2015, recante "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;
- il Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con D.G.R. n.14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n.926 del 05.06.2019;

Premesso che:

- presso lo stabilimento ubicato in San Giovanni in Marignano, Via degli Olmi n. 79, la ditta Metalcrom s.r.l. fino al suo fallimento nel 2010, era soggetta al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rimini. A seguito della cessazione dell'attività, la ditta proprietaria Paolini Giuseppe & C. s.a.s. non ha messo in atto le necessarie misure di ripristino e messa in sicurezza previste e nel 2012 si è verificato un cedimento di una delle vasche di processo presenti all'interno del capannone, con conseguente sversamento della soluzione di anidride cromica in essa contenuta. A seguito dell'evento sono state attivate le necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza;
- l'area del sito in oggetto, avente superficie totale pari a 4.300 mq e destinazione d'uso urbanistica di tipo commerciale/industriale, è identificata dal Foglio 6 del Comune di San Giovanni in Marignano, ai Mappali 229, 230, 231 e 233;
- nella Conferenza di Servizi del 21.03.2019 (convocata con nota n. PG/2019/32512 del 27.02.2019) è stato stabilito che il Sig. Paolini, responsabile della contaminazione, non avendo ottemperato al cronoprogramma previsto dall'atto n. DET-AMB-2018-3850 del 25.07.2018 riguardante il Piano di Caratterizzazione del sito, è stato considerato di conseguenza inadempiente per quanto concordato ed escluso dalla prosecuzione delle attività di bonifica. Pertanto, ai sensi dell'Art. 250 c.1 del D.Lgs. n.152/2006, gli adempimenti previsti ai sensi dell'Art. 242 e seguenti del medesimo Decreto, a partire da quella data, sono in capo al Comune di San Giovanni in Marignano;

Richiamati i successivi atti rilasciati al Comune di San Giovanni in Marignano ai fini della prosecuzione delle attività di bonifica:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-441 del 30.01.2020, riguardante l'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto pilota per l'iniezione in falda di prodotti riducenti del cromo esavalente;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4323 del 29.08.2022, riguardante l'approvazione della proposta di aggiornamento della Caratterizzazione;

Considerato che il sito in oggetto è stato inquadrato nel Finanziamento Contributo dell'Unione Europea - Next

Generation EU - ambito PNRR: Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, sulla base dell'Accordo per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei "siti orfani";

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3684 del 19.07.2023, avente ad oggetto "D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Sito ex Metalcrom, San Giovanni in Marignano (RN), via degli Olmi n. 79. Approvazione del Progetto di Bonifica dei suoli.";

Dato atto che:

- in data 27.05.2025 si è svolto un Tavolo Tecnico (convocato con nota prot. n. PG/2025/92264 del 19.05.2025) finalizzato alla valutazione di una proposta presentata dal Comune di San Giovanni in Marignano relativamente alle integrazioni in corso d'opera al Progetto di Bonifica dei suoli ai fini della prosecuzione delle attività;
- in esito alle trattazioni del Tavolo Tecnico di cui al punto precedente, il SAE di ARPAE Rimini ha rilasciato, con nota prot. n. PG/2025/99188 del 29.05.2025, il nulla osta alla suddetta proposta;
- in data 24.04.2026 si è svolta la Conferenza di Servizi (convocata con nota prot. n. PG/2026/45211 del 11.03.2026) finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento e degli esiti delle attività svolte sul sito (Verbale trasmesso con nota prot. n. PG/2026/94410 del 22.05.2026);

Vista la nota del Comune di San Giovanni in Marignano - Area 3 Servizi Sviluppo e Sicurezza del Territorio, acquisita al prot. n. PG/2026/109952 del 17.06.2026, con dichiarazione di chiusura della Fase 1 e contestuale richiesta di rilascio di Certificazione ex dell'Art. 248, c.2 del D.Lgs. n.152/2006, per il parziale completamento degli interventi effettuati sul suolo del sito in oggetto, finalizzata alla rendicontazione del target PNRR;

Preso atto che alla suddetta richiesta è allegata, tra l'altro, la Relazione tecnico-descrittiva finalizzata all'aggiornamento dello stato di contaminazione ambientale, redatta dalla società incaricata SGI Ingegneria Srl (P.IVA 01682020381), da cui si evince specificatamente che:

- a seguito delle attività previste nella variante progettuale sono state effettuate 5 aspersioni tra Ottobre e Novembre 2025, secondo una cadenza temporale prestabilita;
- a seguito di tali attività ed allo scopo di verificarne l'efficacia, nel Dicembre 2025 è stato realizzato un nuovo sondaggio a carotaggio continuo SC1-ter nelle immediate vicinanze del sondaggio S20 dal quale sono stati prelevati n. 5 campioni. Inoltre, sono stati realizzati ulteriori n. 3 sondaggi a carotaggio denominati SI9, SI10 ed SI11 spinti fino alla profondità di 12 m da p.c. con la finalità di verificare se l'area contaminata sia stata ridimensionata superficialmente dopo le aspersioni di prodotto riducente in S20;
- le indagini ambientali eseguite a completamento degli interventi evidenziano che, pur essendo stati conseguiti progressi significativi nel confinamento della contaminazione, non è stata raggiunta la completa bonifica del sito. Risulta per l'area in oggetto, equivalente in totale a 4.300 mq, una percentuale priva di contaminazione del 78% circa, escludendo l'intero capannone presente nel Mappale 233 (pari a 950 mq), ove persistono per alcune limitate aree condizioni di contaminazione residua;
- dall'esame dei dati analitici emerge che il sondaggio integrativo SI10 risulta conforme ai limiti normativi. Tale evidenza consente di limitare l'estensione della contaminazione sul lato sud-est, restringendo l'area potenzialmente interessata da superamenti;
- si conferma la presenza di contaminazione fino a 7 m da p.c. nel sondaggio SC1-ter, mentre negli altri punti investigati le non conformità risultano limitate ai campioni prelevati entro i 4-5 m da p.c.;
- le analisi chimiche eseguite sulla matrice acque sotterranee evidenziano ancora la presenza di superamenti del parametro Cromo esavalente nei piezometri Pz4 e nei pozzi ZM e ZI;

Considerato che, sulla base dei criteri di verifica del raggiungimento del target "superficie riqualificata" e delle check-list ministeriali, dove viene valutata la porzione di suolo che, a seguito degli interventi, risulta compatibile con la destinazione d'uso prevista, è consentito che possano essere contabilizzate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, le superfici corrispondenti alle porzioni di suolo risultate conformi;

Dato atto che, con nota prot. n. PG/2026/110541 del 17.06.2026, il SAE di ARPAE Rimini ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Ambientale Est la Relazione Tecnica di competenza;

Preso atto che, con nota prot. n. PG/2026/115830 del 25.06.2026, il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini ha comunicato al SAE quanto segue: "alla luce delle risultanze istruttorie e in coerenza con quanto verbalizzato in sede di Conferenza di Servizi del 24/04/2026, lo scrivente Servizio Territoriale APA Est - Sezione di Rimini esprime parere favorevole in merito allo stralcio delle aree interessate dal perimetro del sito potenzialmente contaminato";

Ritenuto di poter procedere, sulla base di quanto sopra esposto, con un Provvedimento ai sensi dell'Art. 248, c.2 del D.Lgs. n.152/2006 per la Certificazione della superficie totale interessata al Foglio 6, Mappali 229, 230, 231 e, parzialmente, 233, pari a circa il 78% della superficie totale del sito, come da planimetria allegata alla suddetta richiesta prot. n. PG/2026/109952 del 17.06.2026, agli atti del SAE di ARPAE Rimini;

Preso atto di quanto previsto all'Art.15 del "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna", approvato con D.G.R. n.926/2019, in considerazione della natura del soggetto proponente, quale Ente Pubblico in relazione all'attività sostenuta nell'interesse della collettività;

Viste:

- la D.D.G. n.151/2025 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n.31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n.151/2025;
- la D.D.G. n.7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-130 del 25.02.2026 di Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est;
- la D.D.G. n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;
- La Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 71 del 29.05.2026, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Rimini;

Dato atto della regolarità, correttezza e conformità del presente Provvedimento alle disposizioni di legge;

Richiamato il D.Lgs. n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.2016/679/UE e del D.Lgs. n.196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

Atteso che nella proposta del presente Provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge n.241/1990;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAE di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge n.241/1990;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di **CERTIFICARE** che, ai sensi dell'Art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, gli interventi di bonifica effettuati sui suoli del sito ex Metalcrom, in Via degli Olmi n.79 - San Giovanni in Marignano (RN), riguardanti una porzione della superficie totale interessata dalla contaminazione, individuata catastalmente al Foglio 6, Mappali 229, 230, 231 e, parzialmente, 233, risultano conformi al Progetto di Bonifica approvato con atto n. DET-AMB-2023-3684 del 19.07.2023. La presente certificazione è riferita ad una porzione di superficie pari a circa il 78% (circa 3350 mq) della superficie dell'intero sito;
2. di dare atto che il Comune di San Giovanni in Marignano procederà, con fase successiva, alla presentazione di uno specifico ed ulteriore progetto di bonifica per la porzione residua di terreno contaminato, nell'ambito della

quale saranno valutate le alternative sulla base dell'analisi costi-benefici e sarà individuata la soluzione maggiormente efficace sotto il profilo del risultato;

3. di dare atto, inoltre, che il Comune di San Giovanni in Marignano procederà, parallelamente alla bonifica della porzione residua di terreno contaminato di cui al punto precedente, anche alla presentazione di uno specifico progetto di bonifica della matrice acque sotterranee, per i superamenti oltre i limiti ancora riscontrati sul sito oggetto di attività di bonifica;
4. di trasmettere il presente Provvedimento al Comune di Giovanni in Marignano e agli altri soggetti interessati e componenti la Conferenza di Servizi: AUSL della Romagna, HERA SpA, Romagna Acque SpA e Regione Emilia-Romagna;
5. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia ambientale e di fare salve, altresì, eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di successive norme in attuazione e/o modifica del D.Lgs. n.152/2006;
6. di adempiere, per il presente Provvedimento, alle disposizioni in materia di trasparenza e all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
7. di dichiarare che il Procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
8. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.